

Convenzione n. 105 concernente la soppressione del lavoro forzato

Adottata a Ginevra il 25 giugno 1957

Approvata dall'Assemblea federale il 18 giugno 1958¹

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 18 luglio 1958

Entrata in vigore per la Svizzera il 18 luglio 1959

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, e ivi riunitasi il 5 giugno 1957, nella sua quarantesima sessione;

esaminata la questione del lavoro forzato che costituisce il quarto punto delle trattande della sessione;

preso nota delle disposizioni della convenzione sul lavoro forzato, 1930²;

accertato che nella convenzione del 1926 concernente la schiavitù³ è fatto obbligo di prendere i provvedimenti atti a evitare che il lavoro forzato od obbligatorio non conduca a condizioni analoghe alla schiavitù e che la convenzione addizionale del 1956⁴ concernente la soppressione della schiavitù, della tratta degli schiavi, e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù tende a conseguire la soppressione completa della servitù per debiti e del servaggio;

considerato che nella Convenzione sulla protezione del salario, 1949, è stabilito che il salario dev'essere pagato a intervalli regolari e sono vietati i modi di pagamento che privino il lavoratore di ogni possibilità reale di lasciare l'impiego;

deliberato di adottare altre proposte attenenti alla soppressione di certe forme di lavoro forzato od obbligatorio che costituiscono una violazione dei diritti dell'uomo, come sono contemplati nella Carta delle Nazioni Unite⁵ ed enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

deciso che tali proposte assumerebbero la forma di una convenzione internazionale, adotta, in questo venticinquesimo giorno di giugno dell'anno mille novecento cinquantasette, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione concernente la soppressione del lavoro forzato, 1957;

RU 1958 507; FF 1958 I 571 ediz. franc. 1958 I 530 ediz. ted.

¹ RU 1958 505

² RS 0.822.713.9

³ RS 0.311.37

⁴ RS 0.311.371

⁵ RS 0.120

Art. 1

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ratificando la presente convenzione, si impegna a sopprimere il lavoro forzato od obbligatorio né a valersene sotto alcuna forma:

- a. come misura di coercizione o di educazione politica o come sanzione contro persone che hanno o esprimono certe opinioni politiche o manifestano la loro opposizione ideologica all'ordine politico sociale o economico, stabilito;
- b. come metodo di mobilitazione e d'impiego della mano d'opera, inteso a promuovere lo sviluppo economico;
- c. come misura di disciplina del lavoro;
- d. come punizione per aver partecipato a scioperi;
- e. come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa.

Art. 2

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che ratifica la presente convenzione, si impegna a prendere provvedimenti idonei affinché sia immediatamente e compiutamente soppresso il lavoro forzato od obbligatorio, come è descritto nell'articolo 1 della presente convenzione.

Art. 3

Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrate.

Art. 4

1. La presente convenzione sarà vincolante soltanto per i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di almeno due membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun membro, dodici mesi dopo la data in cui ne è stata registrata la ratificazione.

Art. 5

1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla, scorso che sia un periodo di dieci anni a contare dalla data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrato. La disdetta avrà effetto nel termine di un anno dalla sua registrazione.

2. Ogni membro che, avendo ratificato la convenzione, non faccia uso, entro un anno dalla fine del periodo soprastabilito, della facoltà di disdetta qui disposta, resta vincolato per un nuovo decennio e potrà poi dare la sua disdetta alla fine di ogni decennio, secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 6

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni e disdette che gli saranno comunicate dai membri dell'Organizzazione.

2. Notificando ai membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale fermerà l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 7

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, affinché li registri, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su ogni ratificazioni e disdetta registrata secondo gli articoli che precedono.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale, quando stimi che sia necessario, un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e esaminerà se sia il caso di iscrivere nelle trattande della medesima il problema della sua revisione totale o parziale.

Art. 9

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a totale o parziale revisione della presente, e salvo che in quella non sia altrimenti stabilito:

- a. la ratificazione della nuova convenzione riveduta da parte di un membro, comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 5 qui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
- b. a contare dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei membri.

2. La presente convenzione rimarrebbe tuttavia in vigore, nella sua forma e nel suo tenore, per i membri che l'avessero ratificata e non ratificassero la convenzione riveduta.

Art. 10

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno ugualmente fede.

Campo d'applicazione il 29 aprile 2025⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	16 maggio	1963	16 maggio	1964
Albania	27 febbraio	1997	27 febbraio	1998
Algeria	12 giugno	1969	12 giugno	1970
Angola	4 giugno	1976 S	4 giugno	1976
Antigua e Barbuda	2 febbraio	1983 S	2 febbraio	1983
Arabia Saudita	15 giugno	1978	15 giugno	1979
Argentina	18 gennaio	1960	18 gennaio	1961
Armenia	17 dicembre	2004	17 dicembre	2005
Australia	7 giugno	1960	7 giugno	1961
Isola di Norfolk	5 ottobre	1961	5 ottobre	1961
Austria	5 marzo	1958	5 marzo	1959
Azerbaijan	9 agosto	2000	9 agosto	2001
Bahamas	25 maggio	1976 S	25 maggio	1976
Bahrein	14 luglio	1998	14 luglio	1999
Bangladesh	22 giugno	1972 S	22 giugno	1972
Barbados	8 maggio	1967 S	8 maggio	1967
Belarus	25 settembre	1995	25 settembre	1996
Belgio	23 gennaio	1961	23 gennaio	1962
Belize	15 dicembre	1983 S	15 dicembre	1983
Benin	22 maggio	1961	22 maggio	1962
Bolivia	11 giugno	1990	11 giugno	1991
Bosnia ed Erzegovina	15 novembre	2000	15 novembre	2001
Botswana	5 giugno	1997	5 giugno	1998
Brasile	18 giugno	1965	18 giugno	1966
Bulgaria	23 marzo	1999	23 marzo	2000
Burkina Faso	25 agosto	1997	25 agosto	1998
Burundi	11 marzo	1963 S	11 marzo	1963
Cambogia	23 agosto	1999	23 agosto	2000
Camerun	3 settembre	1962 S	3 settembre	1962
Canada	14 luglio	1959	14 luglio	1960
Capo Verde	3 aprile	1979 S	3 aprile	1979
Ceca, Repubblica	6 agosto	1996	6 agosto	1997
Ciad	8 giugno	1961	8 giugno	1962
Cile	1° febbraio	1999	1° febbraio	2000
Cina	12 agosto	2022	12 agosto	2023
Hong Kong ^a	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^{b c}	20 dicembre	1999	20 dicembre	1999

⁶ RU 1973 1684; 1975 2502; 1982 840; 1985 290; 1992 673; 2005 1853; 2008 31; 2010 3991; 2013 967; 2018 2533; 2023 499; 2025 277. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Cipro	23 settembre	1960 S	23 settembre	1960
Colombia	7 giugno	1963	7 giugno	1964
Comore	23 ottobre	1978 S	23 ottobre	1978
Congo (Brazzaville)	26 novembre	1999	26 novembre	2000
Congo (Kinshasa)	20 giugno	2001	20 giugno	2002
Cook, Isole	12 giugno	2015	12 giugno	2016
Costa Rica	4 maggio	1959	4 maggio	1960
Côte d'Ivoire	5 maggio	1961	5 maggio	1962
Croazia	5 marzo	1997	5 marzo	1998
Cuba	2 giugno	1958	2 giugno	1959
Danimarca	17 gennaio	1958	17 gennaio	1959
Groenlandia	17 gennaio	1958	17 gennaio	1959
Isole Faeröer	17 gennaio	1958	17 gennaio	1959
Dominica	28 febbraio	1983 S	28 febbraio	1983
Dominicana, Repubblica	23 giugno	1958	23 giugno	1959
Ecuador	5 febbraio	1962	5 febbraio	1963
Egitto	23 ottobre	1958	23 ottobre	1959
El Salvador	18 novembre	1958	18 novembre	1959
Emirati Arabi Uniti	24 febbraio	1997	24 febbraio	1998
Eritrea	22 febbraio	2000	22 febbraio	2001
Estonia	7 febbraio	1996	7 febbraio	1997
Eswatini	28 febbraio	1979	28 febbraio	1980
Etiopia	24 marzo	1999	24 marzo	2000
Figi	19 aprile	1974 S	19 aprile	1974
Filippine	17 novembre	1960	17 novembre	1961
Finlandia	27 maggio	1960	27 maggio	1961
Francia*	18 dicembre	1969	18 dicembre	1970
Guadalupa	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Guayana francese	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Martinica	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Nuova Caledonia	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Polinesia francese	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Riunione	27 novembre	1974	27 novembre	1974
St. Pierre e Miquelon	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Gabon	29 maggio	1961	29 maggio	1962
Gambia	4 settembre	2000	4 settembre	2001
Georgia	23 settembre	1996	23 settembre	1997
Germania	22 giugno	1959	22 giugno	1960
Ghana	15 dicembre	1958	15 dicembre	1959
Giamaica	26 dicembre	1962 S	26 dicembre	1962
Giappone	19 luglio	2022	10 luglio	2023
Gibuti	3 agosto	1978 S	3 agosto	1978
Giordania	31 marzo	1958	31 marzo	1959

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Grecia	30 marzo	1962	30 marzo	1963
Grenada	9 luglio	1979 S	9 luglio	1979
Guatemala	9 dicembre	1959	9 dicembre	1960
Guinea	11 luglio	1961	11 luglio	1962
Guinea Equatoriale	13 agosto	2001	13 agosto	2002
Guinea-Bissau	21 febbraio	1977 S	21 febbraio	1977
Guyana	8 giugno	1966 S	8 giugno	1966
Haiti	4 marzo	1958	4 marzo	1959
Honduras	4 agosto	1958	4 agosto	1959
India	18 maggio	2000	18 maggio	2001
Indonesia	7 giugno	1999	7 giugno	2000
Iran	13 aprile	1959	13 aprile	1960
Iraq	15 giugno	1959	15 giugno	1960
Irlanda	11 giugno	1958	11 giugno	1959
Islanda	29 novembre	1960	29 novembre	1961
Israele	10 aprile	1958	10 aprile	1959
Italia	15 marzo	1968	15 marzo	1969
Kazakistan	18 maggio	2001	18 maggio	2002
Kenya	13 gennaio	1964 S	13 gennaio	1964
Kirghizistan	18 febbraio	1999	18 febbraio	2000
Kiribati	3 febbraio	2000 S	3 febbraio	2000
Kuwait	21 settembre	1961	21 settembre	1962
Lesotho	14 giugno	2001	14 giugno	2002
Lettonia	27 gennaio	1992	27 gennaio	1993
Libano	1° giugno	1977	1° giugno	1978
Liberia	25 maggio	1962	25 maggio	1963
Libia	13 giugno	1961	13 giugno	1962
Lituania	26 settembre	1994	26 settembre	1995
Lussemburgo	24 luglio	1964	24 luglio	1965
Macedonia del Nord	15 luglio	2003	15 luglio	2004
Madagascar	6 giugno	2007	6 giugno	2008
Malawi	19 novembre	1999	19 novembre	2000
Maldive	4 gennaio	2013	4 gennaio	2014
Mali	28 maggio	1962	28 maggio	1963
Malta	4 gennaio	1965 S	4 gennaio	1965
Marocco	1° dicembre	1966	1° dicembre	1967
Mauritania	3 aprile	1997	3 aprile	1998
Maurizio	2 dicembre	1969 S	2 dicembre	1969
Messico	1° giugno	1959	1° giugno	1960
Moldova	10 marzo	1993	10 marzo	1994
Mongolia	15 marzo	2005	15 marzo	2006

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Montenegro	3 giugno	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	6 giugno	1977	6 giugno	1978
Namibia	15 novembre	2000	15 novembre	2001
Nauru	5 settembre	1968 S	5 settembre	1968
Nepal	30 agosto	2007	30 agosto	2008
Nicaragua	31 ottobre	1967	31 ottobre	1968
Niger	23 marzo	1962	23 marzo	1963
Nigeria	17 ottobre	1960 S	17 ottobre	1960
Norvegia	14 aprile	1958	14 aprile	1959
Nuova Zelanda	14 giugno	1968	14 giugno	1969
Niue	14 giugno	1968	14 giugno	1969
Tokelau	14 giugno	1968	14 giugno	1969
Oman	21 luglio	2005	21 luglio	2006
Paesi Bassi				
Curaçao	18 febbraio	1959	18 febbraio	1960
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	18 febbraio	1959	18 febbraio	1960
Sint Maarten	18 febbraio	1959	18 febbraio	1960
Pakistan	15 febbraio	1960	15 febbraio	1961
Panama	16 maggio	1966	16 maggio	1967
Papua Nuova Guinea	1° maggio	1976 S	1° maggio	1976
Paraguay	16 maggio	1968	16 maggio	1969
Perù	6 dicembre	1960	6 dicembre	1961
Polonia	30 luglio	1958	30 luglio	1959
Portogallo	23 novembre	1959	23 novembre	1960
Qatar	2 febbraio	2007	2 febbraio	2008
Regno Unito	30 dicembre	1957	17 gennaio	1959
Anguilla	20 agosto	1958	17 gennaio	1959
Bermuda	10 giugno	1958	17 gennaio	1959
Gibilterra	10 giugno	1958	17 gennaio	1959
Guernsey	17 marzo	1959	17 marzo	1959
Isola di Man	17 marzo	1959	17 marzo	1959
Isole Falkland	8 luglio	1958	17 gennaio	1959
Isole Vergini britanniche	8 luglio	1958	17 gennaio	1959
Jersey	17 marzo	1959	17 marzo	1959
Montserrat	10 giugno	1958	17 gennaio	1959
Sant'Elena	10 giugno	1958	17 gennaio	1959
Rep. Centrafricana	9 giugno	1964	9 giugno	1965
Romania	3 agosto	1998	3 agosto	1999
Ruanda	18 settembre	1962 S	18 settembre	1962
Russia	2 luglio	1998	2 luglio	1999

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Saint Kitts e Nevis	12 ottobre	2000	12 ottobre	2001
Saint Lucia	14 maggio	1980 S	14 maggio	1980
Saint Vincent e Grenadine	21 ottobre	1998 S	31 maggio	1995
Salomone, Isole	13 aprile	2012	13 aprile	2013
Samoa	30 giugno	2008	30 giugno	2009
San Marino	1° febbraio	1995	1° febbraio	1996
São Tomé e Príncipe	4 maggio	2005	4 maggio	2006
Seicelle	6 febbraio	1978 S	6 febbraio	1978
Senegal	28 luglio	1961	28 luglio	1962
Serbia	10 luglio	2003	10 luglio	2004
Sierra Leone	13 giugno	1961 S	13 giugno	1961
Siria	23 ottobre	1958	23 ottobre	1959
Slovacchia	29 settembre	1997	29 settembre	1998
Slovenia	24 giugno	1997	24 giugno	1998
Somalia	18 novembre	1960 S	18 novembre	1960
Spagna	6 novembre	1967	6 novembre	1968
Sri Lanka	7 gennaio	2003	7 gennaio	2004
Stati Uniti*	25 settembre	1991	25 settembre	1992
Sudafrica	5 marzo	1997	5 marzo	1998
Sudan	22 ottobre	1970	22 ottobre	1971
Sudan del Sud	29 aprile	2012	29 aprile	2013
Suriname	15 giugno	1976 S	15 giugno	1976
Svezia	2 giugno	1958	2 giugno	1959
Svizzera	18 luglio	1958	18 luglio	1959
Tagikistan	23 settembre	1999	23 settembre	2000
Tanzania	22 giugno	1964 S	22 giugno	1964
Thailandia	2 dicembre	1969	2 dicembre	1970
Togo	10 luglio	1999	10 luglio	2000
Trinidad e Tobago	24 maggio	1963 S	24 maggio	1963
Tunisia	12 gennaio	1959	12 gennaio	1960
Turchia	29 marzo	1961	29 marzo	1962
Turkmenistan	15 maggio	1997	15 maggio	1998
Ucraina	14 dicembre	2000	14 dicembre	2001
Uganda	4 giugno	1963 S	4 giugno	1963
Ungheria	4 gennaio	1994	4 gennaio	1995
Uruguay	22 novembre	1968	22 novembre	1969
Uzbekistan	15 dicembre	1997	15 dicembre	1998
Vanuatu	28 agosto	2006	28 agosto	2007
Venezuela	16 novembre	1964	16 novembre	1965
Vietnam	14 luglio	2020 A	14 luglio	2021
Yemen ^d	14 aprile	1969 S	14 aprile	1969

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore		
Zambia	22 febbraio	1965	22 febbraio	1966
Zimbabwe	27 agosto	1998	27 agosto	1999

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito internet dell'Organizzazione internazionale del lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions o ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

- a Dal 25 nov. 1959 al 30 giu. no 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.
- b Applicabile senza modifica.
- c Dal 4 ott. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.
- d 22 mag. 1990: Unificazione della Repubblica Araba dello Yemen e della Repubblica Democratica Popolare dello Yemen che diventano Repubblica dello Yemen.

